

DETERMINAZIONE 8 AGOSTO 2022

**INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO IN CAPO ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI
TRASMISSIONE AGLI UTENTI DEL TRASPORTO DI UN DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE
FATTURE EMESSE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI
CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17), c.d. "legge concorrenza";
- la legge 28 febbraio 2020, n.8;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 5 maggio 2022 (di seguito: decreto MiTE 5 maggio 2022);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel) che ha introdotto il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel (di seguito: deliberazione 762/2017/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e, in particolare, l'Allegato B ("Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica", di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 261/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 490/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 583/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2021, 81/2021/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/eel l'Autorità ha adottato il CTTE che disciplina le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete;

- in particolare, il CTTE disciplina, tra l'altro, le modalità con cui le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione i documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto nonché le tempistiche di pagamento delle fatture collegate ai medesimi documenti regolatori;
- con riferimento alla messa a disposizione dei documenti regolatori, le imprese distributrici sono tenute ai sensi del CTTE a trasmettere tali documenti esclusivamente per via telematica e con modalità tali che ne sia consentito un accesso rapido, ne sia garantita l'integrità e la non modificabilità, ne sia agevolata l'integrazione e la riconciliazione di quanto contabilizzato con altri dati e sia individuabile con certezza il momento temporale in cui i medesimi documenti sono generati;
- con riferimento ai termini di pagamento, il CTTE dispone che gli utenti sono tenuti a provvedere al pagamento delle fatture di trasporto entro 30 giorni a decorrere dal:
 - nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio tra il primo giorno del mese e il nono giorno lavorativo del medesimo mese;
 - quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 124/17 l'Autorità ha trasmesso, con la deliberazione 762/2017/I/eel, al Ministro dello Sviluppo Economico la propria Proposta recante criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità; il successivo decreto MiTE 5 maggio 2022 nell'individuare i requisiti ai fini dell'ammissione e della permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità, ha previsto, tra gli altri, un indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti da parte delle imprese di vendita, nei confronti delle imprese distributrici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- facendo seguito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 530/2019/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 261/2020/R/eel, ha aggiornato il CTTE, anche con riferimento agli aspetti relativi alla fatturazione del servizio di trasporto nonché all'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti;
- nell'ambito della consultazione propedeutica all'aggiornamento del CTTE, un operatore e un'associazione rappresentativa degli operatori, in risposta agli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 530/2019/R/eel, hanno manifestato la necessità, al fine di evitare involontari ritardi nei pagamenti delle fatture di trasporto, di un potenziamento delle comunicazioni tra imprese distributrici e utenti del trasporto;
- con la deliberazione 261/2020/R/eel, al comma 3.1, è stato dato mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia di valutare l'opportunità di introdurre con proprie determinazioni l'obbligo in capo alle imprese

distributrici di redigere e mettere a disposizione mensilmente a ciascun utente un documento recante l'elenco delle fatture di trasporto emesse e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di ridurre le cause materiali che potrebbero dar luogo a involontari ritardi di pagamento da parte delle imprese di vendita, quando essa sia utente del dispacciamento e del trasporto, o da parte degli eventuali soggetti terzi di cui l'impresa di vendita si serve, anche in considerazione delle disposizioni previste dal decreto MiTE 5 maggio 2022 in materia di permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità, ampliare il corredo informativo a disposizione dei medesimi soggetti;
- a tal fine, introdurre l'obbligo in capo alle imprese distributrici di mettere a disposizione almeno mensilmente, al termine di ogni mese, a ciascun utente del trasporto un documento di riepilogo che riporti l'elenco delle fatture di trasporto emesse nel mese e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento, nonché l'elenco delle fatture emesse nei mesi precedenti per le quali i termini di scadenza di pagamento risultano scaduti e al contempo il pagamento deve essere ancora effettuato;
- chiarire che tale documento di riepilogo è trasmesso solamente per finalità informative e, pertanto, la sua trasmissione non influisce in alcun modo sull'applicazione della condizione di regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, né tantomeno sulle procedure di inadempimento connesse al pagamento delle fatture

DETERMINA

1. di prevedere in capo alle imprese distributrici l'obbligo di mettere a disposizione con cadenza almeno mensile, entro il termine di ogni mese, a ciascun utente del trasporto servito un documento recante l'elenco delle fatture di trasporto emesse nel mese, corredato dal relativo numero di fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al Sistema di Interscambio e la data di scadenza dei termini di pagamento nonché l'elenco delle fatture emesse nei mesi precedenti i cui termini di scadenza di pagamento risultano scaduti e per le quali deve essere ancora effettuato il pagamento;
2. di prevedere che la documentazione di cui al punto 1. debba essere trasmessa dall'impresa distributtrice all'utente del trasporto con le modalità di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel, o, in alternativa, mettendo a disposizione tale documentazione attraverso le modalità di cui al paragrafo 4.2, lettera a., dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, a partire dai documenti regolatori emessi dal mese di gennaio 2023;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

8 agosto 2022

il Direttore

Marta Chicca